



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)
SETTORE SERVIZI TECNICI
Servizi di Protezione Ambientale
Ufficio Ecologia

Prt.G. N. 0023274/2020

ORDINANZA N° 66 del 06/05/2020

OGGETTO: Pulizia Fondi Incolti – Prevenzione incendi boschivi 2020.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che sul territorio comunale insistono terreni ed aree libere con presenza di erbe incolte, rovi, accumuli ed abbandoni di materiali di varia natura, confinanti con civili abitazioni, per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione, determinando inconvenienti igienico – sanitari con potenziale rischio per la salute pubblica;
- che il Ministero della Salute “Direzione Generale della Prevenzione - ha trasmesso a tutti i Comuni una nota informativa per il progressivo aumento di casi importati ed autoctoni di alcune malattie virali di origine tropicale trasmesse da vettori quali, in particolare le zanzare;
- che tale situazione di incuria può potenzialmente costituire ricettacolo e nutrimento per la proliferazione di rettili, roditori ed ectoparassiti, nonché di insetti, i quali possono essere vettori responsabili di casi di arbovirosi;
- che la presenza di rifiuti di vario genere offre di fatto rifugio per animali randagi, per roditori, oltre che per insetti alati e striscianti, che completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati e con accumulo di materiale vegetale, che possono rappresentare possibili malattie per l'uomo;
- che, inoltre, i terreni incolti e/o abbandonati, possono causare pericolo di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti, in particolare durante la stagione estiva per le alte temperature;
- che, la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature, potrebbe diventare fonte di innesco per pericolosi incendi di aree del territorio comunale che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio di proprietà pubblica e/o privata, nonché alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio;
- che, nel periodo in particolare dal 15/06/2020 al 30/09/2020 risulta indispensabile predisporre opportuni divieti e prescrizioni riguardanti le situazioni, le attività e le zone di rischio esistenti sul territorio;

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra esposte, provvedere all'emanazione di una specifica Ordinanza Sindacale, con la quale obbligare i proprietari dei terreni ed aree libere presenti sul territorio cittadino ad assicurare la costante manutenzione al fine di evitare inconvenienti igienico – sanitari, nonché eventuali incendi, con potenziali rischi per la salute e per l'incolumità a quanti abitano nelle vicinanze di detti terreni ed aree:

VISTO:

- il D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., artt. 50 e 54;
- il D. lgs. n. 152 del 03/04/2006 “norme in materia ambientale e s.m.i.”;
- il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1266/1934 e s.m.i.;
- la Legge n. 353 del 21/11/2000 “legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, che detta norme in materia paesaggistica;
- il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, che detta norme in materia paesaggistica; la Legge n. 6 del 6 febbraio 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, che all'art. 14, comma 8 b) ha esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;

- il D.Lgs. 112/1998 che attribuisce ai Comuni, tra l'altro, le funzioni relative all'attuazione delle attività di prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali;
- il Decreto Ministeriale n. 3536 dell'8 febbraio 2016, che disciplina il Regime di condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013; la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l'allegato C, concernente le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";
- la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25, lettera f);
- il D.Lgs. 19/08/2016 n. 177 che ha disposto l'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato in parte nell'Arma dei Carabinieri e in parte nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, determinando variazioni e attribuzioni di diverse competenze;
- la D.G.R. n. 619 del 08/11/2016 attinente l'assetto del nuovo ordinamento regionale, le competenze dell'antincendio boschivo sono transitate dalla D.G. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla D.G. Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile;
- la nota informativa del Ministero della Salute;
- gli art. 423, 423 bis, 449 e 650 C.P.;
- il Codice Civile;
- il Regolamento Comunale d'Igiene;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

NEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ DAL 15 GIUGNO 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020, PER GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO COMUNALE,

È VIETATO

compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato di incendio nelle zone a meno di 200 metri da aree boscate o con presenza di folta vegetazione spontanea nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legna, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 200 metri dalle aree boscate in area urbana ed extraurbana; accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui vegetali, compresi quelli delle utilizzazioni boschive, nelle aree boscate nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legna, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 200 metri dalle aree boscate in area urbana ed extraurbana; bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione incendi autorizzati dal Comando Carabinieri Forestale competente;

È FATTO OBBLIGO

1) ai possessori, a qualsiasi titolo, dei terreni situati a distanza inferiore a 200 metri da aree boscate di interrare le stoppie e residui vegetali;

2) a Enti e privati, possessori, a qualsiasi titolo, di aree boscate confinanti con le strade o altre vie di transito o con altre aree boscate o coltivazioni, di effettuare la ripulitura delle erbe infestanti delle fasce perimetrali dei medesimi, almeno per la profondità di 5 metri; tali fasce perimetrali dovranno essere costantemente tenute ripulite dalla vegetazione infestante per tutto il periodo di "massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi". Analoga operazione deve essere effettuata, nello stesso periodo, lungo le scarpate stradali e ferroviarie da parte degli Enti interessati;

3) agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o comunque abbandonati di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il periodo di "massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi" ed evitare che il seccume vegetale possa costruire mezzo di propagazione di eventuali incendi;

4) ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o tenuti al pascolo, adiacenti le linee ferroviarie, durante tutto il periodo di "massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi", di tenerli puliti fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche ed ogni altra materia combustibile;

5) agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di cabine elettriche, a palo o in muratura, di provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette infrastrutture per un raggio di almeno 5 metri;

6) agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di cabine di distribuzione Gas, deposito o rete di distribuzione, di provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette infrastrutture per un raggio di almeno 5 metri;

7) ai proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti le linee ferroviarie e/o aree boscate confinanti con le strade o altre vie di transito,

di provvedere, a tutela del territorio, alle seguenti opere:

a) *taglio della vegetazione incolta;*

b) *taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;*

c) *taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;*

d) *di attuare tutte le misure atte ad impedire ristagno di acque devono essere applicate con massimo rigore nei periodi primaverili, estivi ed autunnali;*

e) *di effettuare trattamenti antilarvali quindicinali (o di altra periodicità di documentata efficacia) in tutte quelle situazioni in cui si determinano raccolte di acque incontrollabili o vi siano stoccaggi d'acqua che non possono essere protetti efficacemente, previa valutazione dell'impatto sulla salute pubblica;*

f) *divieto di depositare sui terreni materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul territorio sostanze nocive provocando inquinamento, momentaneo o duraturo, per infiltrazione nel sottosuolo;*

g) *divieto di depositare sui terreni materiale che possa essere rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo;*

8) ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di villette, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai titolari di strutture artigiane e commerciali con annesse aree pertinenziali, a tutti i possessori potenziali dei siti inquinati, *di provvedere ad effettuare, a propria cura e spese, i relativi interventi di pulizia dei terreni, invasi da vegetazione e da deposito di qualsivoglia materiale abbandonato, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di cespugli, nonché al taglio di siepi, di vegetazione che protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di pericolo, inquinamento e/o incendio;*

AVVERTE CHE

Le attività di vigilanza e controllo delle violazioni alla presente Ordinanza saranno avviate decorsi giorni 20 dalla data di affissione e divulgazione della stessa, al fine di consentire alla cittadinanza la compiuta informazione e conoscenza degli ordini e delle avvertenze in essa contenuti.

Pertanto tutte le esecuzioni di azioni e/o omissioni e di attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'insorgere d'incendio nel periodo compreso tra il 15 GIUGNO 2020 e il 30 SETTEMBRE 2020, sarà applicata;

- o per le aree boscate e nelle adiacenze di esse fino a 200 metri: sanzione pecuniaria da € 2.000,00 ad € 20.000,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000: pagamento in misura ridotta € 2.000,00 per tutte le altre aree a più di 200 metri dalle aree boscate:
- o sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, quest'ultima sanzione amministrativa accessoria comune ad entrambe le succitate ipotesi.

In caso di inottemperanza, sarà applicata la medesima sanzione amministrativa individuata per le ipotesi sanzionatorie ancora in essere. In caso di avvenuto incendio, per cause di inottemperanza alla presente ordinanza, verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P. oltre che per le ulteriori ipotesi di reato.

Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza per aree boscate si intende la parte interna e il confine dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed in copia conforme presso la Regione Campania e la sede dell'Ente Parco ed allegata al D.P.R. istitutivo dell'Ente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 181 del 4.8.1995.

In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo, con azione in danno per il recupero delle spese anticipate, fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

AVVERTE altresì'

che, tutti i cittadini sono tenuti a collaborare affinché la presente ordinanza sia osservata, segnalando alle competenti Autorità qualsiasi inosservanza a quanto disposto. Ogni inizio d'incendio potrà essere segnalato al Numero Unico Europeo delle Emergenze: 112.

Il Comando di Polizia Municipale e le Forze di Polizia dello Stato sono tenuti a far osservare gli obblighi e far rispettare i divieti contenuti nella presente ordinanza.

Si dispone la trasmissione della presente ordinanza a mezzo P.E.C., a cura dell'ufficio, a tutte le Forze di Polizia Statali presenti sul territorio del Comune di Ercolano, alla Polizia Municipale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, al Gruppo Ferrovie dello Stato, alla Società Autostrade Meridionali S.p.A., all'Ente Autonomo Volturmo S.r.l., alla Società Nazionale Metanodotti S.p.A. ed e-distribuzione S.p.A.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente, nonché affissa e resa pubblica su tutto il territorio ed inserita nel sito web del Comune all'indirizzo web:www.comune.ercolano.na.it

DISPONE

L'inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali.

DISPONE, INFINE

La trasmissione della presente ordinanza a mezzo P.E.C., a cura dell'ufficio, a tutte le Forze dell'Ordine:

- Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;
- Commissariato di P.S. Portici – Ercolano;
- Al Raggruppamento Carabinieri Parchi di Torre del Greco (NA);
- Corpo Forestale dello Stato;
- All'Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
- Al Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli;
- Comando di P.M. locale;

che sono incaricate dell'osservanza e dell'esecuzione della presente, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori, nonché:

- Al Gruppo Ferrovie dello Stato;
- Alla Società Autostrade Meridionali S.p.A.;
- All'Ente Autonomo Volturmo S.r.l.;
- Alla Società Nazionale Metanodotti S.p.A. ed e-distribuzione S.p.A.
- Alla Prefettura di Napoli;
- Alla Regione Campania "Ufficio Patrimonio";
- All'Agenzia del Demanio;
- All'ASL NA 3 SUD - Dipartimento di Prevenzione Direzione;
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

Dal Palazzo di Città,

IL DIRIGENTE

arch. Olimpio Di Martino

IL SINDACO

Avv. Ciro Buonajuto